



ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE

PACIOLO-D'ANNUNZIO

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Protocollo di valutazione alunni

I.I.S.S. "PACIOLO-D'ANNUNZIO"

PRIS00300G

Testo aggiornato sulla base delle disposizioni normative vigenti

IN VIGORE DAL 10/03/2026

Approvato nella seduta del Collegio docenti ordinario del 05/03/2026 con delibera n. 21
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 10/03/2026 con delibera n. 64

1. Premessa

Il presente documento, coerente con il PTOF e parte integrante del Regolamento di Istituto, definisce tipologie di prove, modalità di verifica e criteri di valutazione adottati dall'Istituto, al fine di garantire trasparenza, equità e coerenza del processo valutativo in relazione agli obiettivi di apprendimento e ai risultati attesi.

La valutazione costituisce parte essenziale dell'azione educativa e didattica ed è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, nonché l'efficacia dei percorsi formativi.

L'Istituto promuove una cultura della valutazione fondata su criteri condivisi, improntati a oggettività, coerenza e uniformità, nel rispetto della specificità delle discipline e dei diversi contesti di apprendimento. La chiarezza delle procedure valutative favorisce la responsabilizzazione degli studenti e sostiene il loro percorso di crescita formativa.

Le griglie di valutazione sono elaborate dai Dipartimenti disciplinari, in coerenza con la programmazione didattica, e sono oggetto di periodico aggiornamento al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione delle pratiche educative e dei riferimenti normativi. Esse sono condivise e illustrate agli studenti, affinché siano pienamente consapevoli dei criteri di valutazione e dei livelli di apprendimento richiesti.

Le modalità e i criteri di valutazione sono resi noti agli studenti e alle famiglie attraverso gli strumenti istituzionali dell'Istituto.

2. Il processo valutativo

1. La valutazione degli apprendimenti si articola nelle seguenti fasi:

Misurazione effettuata dal docente attraverso prove coerenti con la programmazione disciplinare;

Valutazione del docente, formulata sulla base degli esiti delle prove e dell'osservazione sistematica del processo di apprendimento;

Valutazione collegiale, deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio sulla base delle proposte dei docenti;

Certificazione delle competenze, rilasciata nei momenti previsti dalla normativa vigente.

2. Gli indicatori di valutazione disciplinare sono coerenti con quelli definiti nelle programmazioni dipartimentali e nel PTOF, al fine di garantire omogeneità e trasparenza dei criteri valutativi.

La valutazione non si esaurisce nella media aritmetica delle singole rilevazioni, ma tiene conto del percorso complessivo dello studente.

3. La proposta di voto formulata dal docente per ciascuna disciplina costituisce il riferimento fondamentale per la deliberazione del Consiglio di classe, che opera secondo il principio della collegialità ai sensi della normativa vigente.

Nel formulare la proposta di voto il docente considera, oltre agli esiti delle prove:

- i livelli di partenza e i progressi registrati;
- il grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze;
- l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo;
- la continuità nel lavoro e lo sviluppo del metodo di studio.

4. Il Consiglio di classe, esaminate le proposte dei docenti, delibera i voti delle singole discipline tenendo conto del profilo complessivo dello studente e del suo percorso formativo. Ogni deliberazione è adeguatamente motivata e verbalizzata.

3. Validità dell'anno scolastico ai fini del processo valutativo

1. Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di II grado, ai fini della valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le famiglie possono controllare il numero delle assenze accedendo al Registro Elettronico con password personale. Inoltre saranno informate tempestivamente dai Coordinatori di classe sulle eventuali numerose assenze.

2. Il Collegio dei docenti definisce i criteri generali per l'eventuale deroga al suddetto limite, nei casi eccezionali e documentati in cui le assenze risultino oggettivamente giustificate e tali da non compromettere la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Si riportano a seguire le motivazioni di deroga approvate dal Collegio con delibera n. 18, a.s. 2022-2023:

- assenze degli alunni con disabilità che seguono una programmazione differenziata;
- assenze per motivi di trasporto adeguatamente documentate e certificate;
- assenze degli alunni stranieri per periodi di rientro nel loro paese d'origine adeguatamente documentate e certificate;
- assenze degli studenti per gravi motivi familiari e di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue, malattie certificate) adeguatamente documentate e certificate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI o da federazioni che hanno stipulato intese con il MIUR;
- frequenza presso una scuola/qualificata istituzione formativa all'estero per esperienze di mobilità studentesca o di natura artistico-professionale;
- adesione a confessioni religiose, diverse dalla Cattolica, che abbiano sottoscritto specifiche intese con lo Stato italiano. La documentazione dovrà essere fornita al coordinatore della classe, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente (Ufficio alunni);
- assenze non continuative, ma ripetute da parte degli studenti, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili, a motivi familiari gravi, che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo;
- frequenza presso scuole/istituzioni formative all'estero che determinano assenze che possono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni devono essere regolate da apposito patto formativo predisposto dal Consiglio di classe e sottoscritto dallo studente e dalla famiglia, in cui definire il dettaglio dei contenuti e modalità di valutazione delle diverse discipline.

3. Il Consiglio di classe, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, valuta ciascuna situazione in modo autonomo e motivato, accertando la sussistenza delle condizioni che consentano la validazione dell'anno scolastico. Le deroghe stabilite verranno considerate a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati. Si ricorda che la decisione di applicare la deroga rimane a discrezione del Consiglio di classe.

4. Nel computo delle ore di assenza rientrano a pieno titolo le entrate posticipate e le uscite anticipate. L'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni senza obbligo di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

5. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

4. Scansione in periodi didattici

1. Il Collegio dei docenti definisce la suddivisione dell'anno scolastico in periodi didattici funzionali alla valutazione degli apprendimenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. A conclusione di ogni periodo valutativo, il Consiglio di Classe procede alla valutazione in ciascuna disciplina e per il comportamento.

5. Criteri di attribuzione voto di condotta

Il Collegio dei Docenti individua i seguenti obiettivi e descrittori per la valutazione del comportamento:

Obiettivi/Indicatori	Descrittori	Voto
1. Senso di responsabilità nell'ottemperanza ai doveri scolastici (regolarità nella frequenza, puntualità alle lezioni, rispetto delle scadenze).	Tutti gli obiettivi (1-7) risultano completamente conseguiti.	10
2. Rispetto delle norme e del Regolamento d'istituto; rispetto degli ambienti, delle strutture, dei materiali della scuola e dei beni altrui.	Gli obiettivi risultano complessivamente conseguiti, con eventuali lievi e occasionali scostamenti. Non più di una nota disciplinare nel corso dell'anno scolastico.	9
3. Capacità di ascolto, rispetto dell'opinione altrui, equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali (con il Dirigente, con il personale ATA, con il personale educativo, con i collaboratori esterni, con i docenti e con i compagni).	Gli obiettivi risultano in buona parte conseguiti, pur con alcune criticità relative a uno o più indicatori. Presenza di episodici richiami verbali e/o di un numero limitato di note disciplinari per lievi o circoscritte infrazioni del Regolamento di disciplina nel corso dell'anno scolastico.	8
4. Partecipazione attenta e costruttiva alle attività didattiche e comportamento responsabile (anche in occasione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, delle attività di Formazione Scuola-Lavoro ed extracurricolari).	Gli obiettivi risultano parzialmente conseguiti, con carenze evidenti in riferimento a più indicatori. Presenza di reiterate note disciplinari nel corso dell'anno scolastico. Eventuale presenza di sanzioni disciplinari di grado B (ammonizione del DS) o grado C (allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni).	7
5. Organizzazione autonoma e puntuale del lavoro, sia in classe che a casa.	Gli obiettivi risultano conseguiti solo in minima parte o non conseguiti. Presenza di reiterate note disciplinari e di una o più sanzioni disciplinari di grado B (ammonizione del DS) o grado C (allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni) o grado D (allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a 15 giorni) o grado E (allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico).	6
6. Partecipazione collaborativa al funzionamento del gruppo classe.		
7. Frequenza assidua e regolare alle lezioni attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori al 12%		

del monte ore annuale personalizzato e da regolarità nella presenza alle lezioni della giornata (<i>sono fatti salvi i casi di deroga e le situazioni eccezionali, motivate e documentate</i>)	Obiettivi non conseguiti. Presenza di sanzioni di grado C (allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni) o grado D (allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a 15 giorni) o grado E (allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico) o grado F (esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).	5
--	--	----------

****Nota per l'attribuzione del voto di comportamento***

Voto 6 in comportamento

Ai sensi del D.P.R. 135/2025 (modifica dell'art. 7 del D.P.R. 122/2009), in presenza di un voto di comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe sospende il giudizio e assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, su tematiche connesse alle motivazioni della valutazione. La mancata presentazione dell'elaborato o un esito non positivo comportano la non ammissione alla classe successiva.

Voto inferiore a 6 in comportamento

Il voto inferiore a sei decimi è attribuito in presenza di comportamenti gravissimi e comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, secondo la normativa vigente.

6. Criteri generali di attribuzione valutazioni disciplinari

1. La valutazione degli apprendimenti è espressione dell'autonomia professionale del docente, collegialmente condivisa, ed è effettuata in conformità alla normativa vigente in materia di valutazione degli studenti. La valutazione ha carattere formativo e sommativo e concorre allo sviluppo di processi di autovalutazione dello studente e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Essa è formulata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- media dei voti conseguiti nelle prove scritte, orali e pratiche;
- frequenza alle lezioni;
- interesse e impegno dimostrati nel percorso di apprendimento;
- partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative programmate dall'istituzione scolastica;
- progressione rispetto ai livelli iniziali di conoscenze, abilità e competenze.

2. Il Collegio dei docenti, con Delibera n. 13 a.s. 2023-2024, ha stabilito le seguenti indicazioni comuni:

➤ **Trasparenza valutativa**

I docenti illustrano agli studenti, all'inizio dell'anno scolastico e nel corso delle attività didattiche, i criteri di valutazione adottati e le relative griglie.

➤ **Programmazione delle verifiche**

Le prove scritte sono programmate, ove possibile, con adeguato anticipo e annotate nel Registro Elettronico, al fine di favorire un'organizzazione equilibrata del carico di lavoro degli studenti.

➤ **Scala valutativa**

Di norma non vengono attribuiti voti inferiori a 3/10, salvo i casi di prova non svolta, consegna in bianco o rifiuto della verifica/interrogazione, che devono essere adeguatamente documentati nel

Registro Elettronico.

➤ **Feedback formativo**

La valutazione è accompagnata, anche in forma sintetica, da un riscontro descrittivo che evidenzia errori, punti di forza e indicazioni utili al miglioramento degli apprendimenti.

➤ **Comunicazione degli esiti**

Gli esiti delle verifiche sono comunicati agli studenti prima della registrazione sul Registro Elettronico, fatti salvi casi eccezionali legati a motivate esigenze organizzative.

➤ **Gestione del Registro Elettronico**

L'Istituto adotta configurazioni del Registro Elettronico coerenti con la funzione formativa della valutazione, evitando la diffusione automatica di indicatori meramente statistici non pedagogicamente mediati (media generale; frecce di miglioramento/peggioramento; colorazione rossa/verde nelle caselle dei voti). Può inoltre essere previsto un intervallo temporale tra la registrazione del voto e la sua visibilità alle famiglie, al fine di promuovere la responsabilizzazione dello studente nella comunicazione scuola-famiglia.

➤ **Innovazione didattica e valutativa**

Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle deliberazioni collegiali, i docenti possono sperimentare modalità valutative innovative orientate al miglioramento dei processi di apprendimento.

Gli esiti delle sperimentazioni sono oggetto di monitoraggio e restituzione al Collegio dei docenti.

7. Tabella generale di attribuzione dei voti

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, che stabilisce che «*la valutazione periodica e finale degli apprendimenti [...] è espressa in decimi*», l'Istituto adotta una tabella generale di corrispondenza tra voto numerico e descrittori dei livelli di apprendimento.

La tabella ha lo scopo di garantire coerenza, trasparenza ed equità nei processi valutativi, offrendo un riferimento comune per l'attribuzione delle valutazioni disciplinari nel rispetto dell'autonomia professionale del docente.

La suddetta tabella costituisce quadro di riferimento generale ed è successivamente declinata dai Dipartimenti disciplinari nelle griglie di valutazione specifiche per ciascuna disciplina, adattandole alle diverse tipologie di prova e agli obiettivi di apprendimento propri dei singoli ambiti di insegnamento.

Le griglie disciplinari, deliberate dai Dipartimenti e recepite dagli organi collegiali competenti, assicurano la coerenza con i criteri generali di valutazione dell'Istituto e, come indicato all'articolo precedente, sono rese note agli studenti al fine di garantire la necessaria trasparenza del processo valutativo.

Valutazione in decimi	Descrittori generali
2	➤ rifiuto di sottoporsi a verifiche scritte e orali
3	➤ conoscenze scarse e abilità non sviluppate ➤ competenze scarse o non rilevabili
4	➤ conoscenze lacunose e abilità non ben sviluppate ➤ competenze parzialmente rilevabili ➤ difficoltà nell'organizzazione logica del pensiero e

	<p>nell'utilizzo dei contenuti e degli strumenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ uso inadeguato del linguaggio specifico, con errori diffusi che compromettono la chiarezza della comunicazione
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ conoscenze incomplete e imprecise, acquisite per lo più mnemonicamente ➤ abilità dimostrate a fasi alterne ➤ competenze approssimative ➤ uso incerto e non sempre appropriato del linguaggio specifico, con imprecisioni che talvolta rendono poco chiara la comunicazione
6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ conoscenze essenziali e concettualmente accettabili ➤ abilità e conoscenze essenziali ➤ uso essenziale e generalmente appropriato del linguaggio specifico e degli strumenti disciplinari
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ buone conoscenze con accenni a problematizzazione ➤ buone abilità di analisi e sintesi ➤ competenze adeguate ➤ uso corretto del linguaggio specifico
8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ conoscenze ampie ed articolate ➤ abilità ben sviluppate di analisi e sintesi ➤ competenze che permettono un uso preciso e consapevole dei contenuti acquisiti, nonché la loro efficace collocazione in quadri concettuali più ampi ➤ uso appropriato e generalmente preciso del linguaggio specifico
9	<ul style="list-style-type: none"> ➤ conoscenze complete ed approfondite ➤ abilità ottimamente sviluppate di analisi, sintesi e rielaborazione critica autonoma ➤ competenze che permettono un uso preciso, consapevole e autonomo dei contenuti acquisiti, nonché la loro efficace collocazione e rielaborazione in quadri concettuali più ampi ➤ uso preciso e sicuro del linguaggio specifico, con buona padronanza terminologica
10	<ul style="list-style-type: none"> ➤ conoscenze approfondite, ben strutturate, frutto di un lavoro e di una ricerca personale, anche in ambiti extracurricolari ➤ abilità eccellenti di analisi, sintesi e rielaborazione accompagnate da uno spiccato senso critico ➤ competenze che evidenziano piena padronanza nell'utilizzo dei contenuti acquisiti, con capacità di rielaborazione critica, autonoma e originale e di collegamento organico all'interno di quadri concettuali ampi e strutturati ➤ uso preciso, rigoroso ed efficace del linguaggio specifico, con piena padronanza della terminologia disciplinare

8. Prove di verifica: tipologie e criteri comuni

1. Le prove di verifica sono coerenti con le progettazioni disciplinari e con i criteri di valutazione deliberati dall'Istituto. La valutazione costituisce parte integrante del processo educativo e didattico e non si esaurisce nei risultati delle singole prove, ma si inserisce in un percorso pedagogico continuo volto a monitorare e sostenere lo sviluppo degli apprendimenti.
2. Le verifiche si distinguono in formative e sommative. Le verifiche formative sono svolte in itinere, durante lo sviluppo delle attività didattiche, e sono finalizzate a fornire allo studente e al docente indicazioni utili per eventuali interventi di miglioramento, nonché a controllare il processo di crescita e a valutare segmenti significativi dell'apprendimento. A tal fine i docenti possono avvalersi di strumenti quali brevi interrogazioni, controllo dei lavori svolti individualmente o in gruppo e altre modalità ritenute funzionali agli obiettivi didattici. Le verifiche sommative accertano il livello di apprendimento raggiunto al termine di un percorso e il possesso dei prerequisiti necessari per affrontare le successive fasi di lavoro.
3. I Dipartimenti disciplinari deliberano che le prove di verifica, in numero congruo e tale da consentire un accertamento sistematico del processo di apprendimento, comprendano prove scritte e orali diversificate, coerenti con gli obiettivi disciplinari.
4. Le prove scritte possono assumere differenti tipologie, tra cui analisi testuali, trattazioni argomentative, questionari strutturati e semistrutturati, traduzioni, risoluzione di problemi e altre forme di produzione coerenti con le specificità delle discipline. Particolare attenzione è riservata all'esercitazione delle tipologie previste dall'Esame di Maturità.
5. Le prove orali comprendono interrogazioni disciplinari nonché esposizioni di lavori individuali o di gruppo, anche nell'ambito di attività progettuali, al fine di valorizzare le competenze espressive, argomentative e di rielaborazione personale.
6. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione degli impegni di studio, lo studente sostiene di norma una sola prova scritta nell'arco della giornata; resta ferma la possibilità di svolgere, nella medesima giornata, una prova orale. In una giornata priva di prove scritte, un alunno potrà sostenere fino a due prove orali.
7. L'eventuale assenza alle prove scritte o orali programmate comporta il recupero della verifica nella prima occasione utile o secondo modalità concordate con il docente; in casi eccezionali, il recupero potrà avvenire anche in orario non coincidente con quello della disciplina. Qualora non sia stato oggettivamente possibile individuare soluzioni alternative, la prova di recupero potrà essere effettuata anche in presenza di un'altra verifica già programmata.
8. Le prove di recupero relative alle carenze del primo periodo possono essere somministrate, a giudizio del docente, in orario antimeridiano o pomeridiano (previo accordo con i docenti interessati).

Art. 9 – Tempestività e modalità di comunicazione delle valutazioni disciplinari

1. Le valutazioni, sia formative sia sommative, sono comunicate agli studenti con tempestività e annotate dal docente nel Registro elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza e funzione

formativa della valutazione.

2. Prove orali e pratiche. La valutazione è definita, di norma, al termine della prova o entro la giornata stessa, in coerenza con le griglie di valutazione rese note agli studenti.
3. Le prove scritte sono corrette e restituite entro un termine ordinario di 15 giorni, elevabile fino a 21 giorni in presenza di elaborati particolarmente complessi. Gli esiti sono comunicati in tempo utile per consentire allo studente il recupero delle eventuali lacune prima della successiva verifica.
4. La consegna delle prove è accompagnata da adeguati strumenti di valutazione, quali griglie o indicatori coerenti con i criteri deliberati dall'Istituto.
5. La registrazione del voto nel Registro elettronico avviene in prossimità della comunicazione allo studente e riporta l'oggetto della verifica.

Art. 10 – Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed è coerente con il percorso educativo personalizzato di ciascuno studente.
2. Essa fa riferimento agli obiettivi, ai criteri, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi previsti nei documenti personalizzati, rispettivamente Piano Educativo Individualizzato (PEI) e Piano Didattico Personalizzato (PDP).
3. Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono pertanto adattati alle specifiche esigenze dello studente, al fine di garantire equità, inclusione e valorizzazione del processo di apprendimento.

Art. 11 – Recupero delle insufficienze al termine del primo e secondo periodo didattico

1. L'Istituto attribuisce particolare rilevanza alle attività di recupero delle carenze rilevate nel corso del primo e del secondo periodo didattico, al fine di favorire il successo formativo degli studenti.
2. A seguito della segnalazione delle insufficienze, i docenti attivano interventi di recupero e sostegno secondo le modalità deliberate dagli organi collegiali, che possono comprendere corsi di recupero, attività di supporto in itinere, studio autonomo guidato o altre forme organizzative, quali eventuali periodi di pausa didattica.
3. Al termine delle attività è prevista una verifica, predisposta dal docente della disciplina in coerenza con le indicazioni del Dipartimento disciplinare, finalizzata ad accertare il superamento delle carenze. Le prove vertono sui contenuti essenziali individuati dal docente e comunicati allo studente, necessari per il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.
4. Gli esiti delle verifiche sono registrati nel Registro elettronico e concorrono alla valutazione complessiva dello studente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai criteri deliberati dall'Istituto.

5. Nel caso di insufficienze al termine del secondo periodo didattico, il Consiglio di classe procede secondo le disposizioni normative in materia di sospensione del giudizio. In presenza di carenze lievi e circoscritte, il Consiglio di classe può altresì assegnare specifiche attività di consolidamento da verificare all'inizio dell'anno scolastico successivo.

6. Il Collegio dei docenti definisce annualmente i criteri generali e le modalità organizzative degli interventi di recupero, nel rispetto delle risorse disponibili.

Art. 12 – Ammissione alla classe successiva e casi di sospensione del giudizio

1. In sede di scrutinio finale, l'ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe nel rispetto della normativa vigente. Lo studente è ammesso quando consegue una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline con voto unico) e una valutazione del comportamento non inferiore a sette decimi.

2. Qualora lo studente consegua valutazioni sufficienti in tutte le discipline e il comportamento risulti pari o superiore a sette decimi, il Consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva; per le classi del triennio attribuisce altresì il credito scolastico secondo la normativa vigente.

3. In presenza di una o più insufficienze nelle discipline, qualora il Consiglio di classe ritenga che le carenze siano recuperabili, dispone la sospensione del giudizio e rinvia la decisione all'esito delle verifiche integrative; nella sessione di integrazione dello scrutinio finale, effettuata entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione o la non ammissione sulla base degli esiti conseguiti e della valutazione complessiva dello studente. Qualora le insufficienze risultino gravi e/o diffuse e tali da non consentire una proficua prosecuzione del percorso di studi, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione.

4. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva, indipendentemente dai risultati conseguiti nelle discipline, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. In caso di voto di comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/2009 come modificato dal D.P.R. 135/2025, il Consiglio di classe sospende il giudizio senza deliberare immediatamente l'ammissione. La redazione dell'elaborato previsto dal D.P.R. 135/2025, svolto in forma di prova scritta, è da effettuarsi in presenza durante l'apposita sessione delle prove di recupero prevista al termine del secondo periodo didattico. La predisposizione della prova e la successiva correzione sono affidate al docente referente per l'Educazione civica della classe, o al docente Coordinatore di classe o ad altro docente del Consiglio di classe, data la trasversalità dell'insegnamento di Educazione civica prevista dalla L. 92/2019. La valutazione proposta dal docente incaricato è quindi sottoposta al Consiglio di classe ed è formalizzata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe nella sua composizione completa, ovvero nella composizione prevista per le operazioni di integrazione dei voti; il voto finale è in ogni caso ratificato collegialmente dal Consiglio medesimo. **Qualora l'esito della prova scritta risulti insufficiente, il Consiglio di classe potrà prevedere lo svolgimento di una prova orale integrativa finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.**

6. Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri orientativi per la deliberazione del Consiglio di

classe:

- in presenza di insufficienze non superiori a tre discipline, qualora le carenze risultino recuperabili, è disposta la sospensione del giudizio;
- in presenza di quattro o più insufficienze, ovvero di insufficienze gravi e diffuse, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione, qualora ritenga compromessa la possibilità di una proficua prosecuzione del percorso di studi.

Resta in ogni caso ferma la competenza del Consiglio di classe a valutare complessivamente la situazione dello studente.

Art. 13 – Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

1. Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti dell’ultima classe che, in sede di scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Con un voto di comportamento pari a sei decimi il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio d’esame. La definizione della tematica è effettuata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale. L’assegnazione dell’elaborato e altre indicazioni utili, come tempi e modalità di consegna, sono trasmesse al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del Registro Elettronico.
3. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’Esame di Stato con adeguata motivazione.
4. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnamento della religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espresso secondo quanto previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Art. 14 – Credito scolastico e attribuzione del punteggio massimo

1. Il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico agli studenti del triennio sulla base della media dei voti, comprensiva della valutazione del comportamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dalla normativa vigente.
2. Il punteggio massimo della fascia di credito può essere assegnato in relazione all’andamento complessivo dello studente, tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e delle eventuali esperienze formative maturate in ambito extracurricolare (crediti formativi).
3. Ai sensi della L. 150/2024, il punteggio massimo della fascia di credito è attribuibile esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito un voto di comportamento non inferiore a nove decimi.
4. Sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei docenti, costituiscono elementi utili ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo:
 - la media dei voti;

- la partecipazione ad attività integrative ed extracurricolari organizzate dall'Istituto;
- ulteriori criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale attuale sugli esami di Stato.

5. Restano ferme la competenza deliberativa del Consiglio di classe e l'applicazione delle tabelle ministeriali nonché dei criteri definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 15 – Sospensione del giudizio e integrazione dello scrutinio finale

1. Nel caso in cui lo studente non consegua la sufficienza in una o più discipline, il Consiglio di classe sospende il giudizio e rinvia la decisione all'esito delle verifiche successive agli interventi di recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. A conclusione delle attività di recupero, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale e previa verifica del superamento delle carenze formative, delibera l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base di una valutazione complessiva dello studente.

3. Le verifiche e le operazioni di integrazione dello scrutinio si svolgono entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

4. La competenza alla verifica degli esiti e alla deliberazione finale appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione dello scrutinio finale.

5. L'esito delle operazioni è comunicato alle famiglie secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Art. 16 – Certificazione delle competenze

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine dell'obbligo di istruzione, in esito allo scrutinio finale del primo biennio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal modello ministeriale adottato a livello nazionale.

2. Il Consiglio di classe procede alla certificazione sulla base delle evidenze raccolte nel percorso formativo dello studente e in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti. Ai fini della compilazione del documento, il Consiglio di classe valuta i livelli di competenza raggiunti con riferimento agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dai singoli docenti.

3. I livelli sono attribuiti collegialmente in sede di scrutinio finale; qualora il livello base non sia raggiunto, la certificazione riporta apposita motivazione.

4. Il coordinatore di classe cura la raccolta degli elementi necessari alla compilazione della certificazione e ne verifica la completezza prima della validazione da parte del Consiglio di classe.

5. Per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata, la certificazione può essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti i livelli di competenza agli obiettivi definiti nel Piano Educativo Individualizzato.

6. Il documento è rilasciato d'ufficio agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione.

Art. 17 – Valutazione degli studenti in mobilità internazionale

1. L'Istituto riconosce il valore formativo delle esperienze di studio all'estero e ne favorisce la partecipazione nel rispetto della normativa vigente.
2. Al termine del periodo di studio in mobilità presso istituzioni scolastiche straniere, il Consiglio di classe valuta il percorso formativo dello studente sulla base della documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e degli elementi utili all'accertamento delle competenze acquisite (a titolo di esempio: pagelle; report periodici sulle frequenze; programmi disciplinari effettivamente svolti).
3. Ai fini del reinserimento nel percorso di studi, il Consiglio di classe può prevedere un colloquio e/o prove di accertamento nelle discipline non affrontate o solo parzialmente svolte all'estero (prove di riallineamento), con riferimento ai contenuti essenziali necessari per la proficua frequenza dell'anno successivo. Tali verifiche non costituiscono esame di idoneità, ma contribuiscono a formulare un giudizio per attribuire il credito del quarto anno (se mobilità annuale o nel secondo periodo didattico).
4. Il Consiglio di classe indica nel Learning Agreement, sottoscritto da studente/famiglia/scuola prima della partenza, i nuclei fondanti delle discipline su cui verteranno le prove di riallineamento, ma si riserva di apporre modifiche nel caso in cui i programmi effettivamente svolti all'estero si discostino di molto da quanto dichiarato prima della partenza.
6. L'esperienza di studio all'estero concorre all'attribuzione del credito scolastico secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.
Qualora la mobilità si svolga esclusivamente nel primo periodo didattico, l'attribuzione del credito avverrà in sede di scrutinio finale, come per il resto della classe.
Qualora, invece, la mobilità riguardi l'intero quarto anno scolastico o il secondo periodo didattico, le prove di riallineamento e l'esame della documentazione rilasciata dalla scuola estera si svolgeranno nel periodo compreso tra settembre e dicembre del quinto anno, con attribuzione del credito relativo alla classe quarta contestualmente allo scrutinio del primo periodo della classe quinta.
7. Le attività formative svolte durante la mobilità possono essere riconosciute ai fini della Formazione Scuola-Lavoro (FSL), secondo i criteri definiti dall'Istituto. Con delibera del Collegio dei docenti n. 14 a.s. 2022-2023 saranno riconosciute come FSL 10 ore per ogni mese trascorso all'estero; a discrezione del Consiglio di classe, sarà possibile aggiungere sul monte ore totale un ulteriore 20% per eventuali altre attività extra certificate (a titolo di esempio: corsi preparatori; esperienze formative e professionali presso istituti o aziende in loco).
8. Durante il periodo di permanenza all'estero, lo studente mantiene rapporti con l'Istituto secondo le modalità organizzative definite dalla scuola, al fine di favorire un efficace rientro nel percorso di studi.